

Norme & Tributi

Autonomie locali e Pa

60 giorni

LA CLAUSOLA

I proventi da sanzioni sono iscritti nel conto economico dell'esercizio in cui si manifesta l'evento sanzionabile, con le due condizioni di cui è prevista.

Saranno considerati proventi dell'esercizio solo gli importi relativi agli accertamenti emessi e notificati almeno 60 giorni prima del 31 dicembre.

Riforma Accrual, così le nuove regole cambiano la contabilità delle entrate

Bilanci

Definito il piano dei conti unico per il sistema che sarà a regime dal 2026

Sanzioni nell'esercizio solo se notificate 60 giorni prima del 31 dicembre

Patrizia Ruffini

Andrea Biekar

Con l'approvazione definitiva di 18 Itas e l'aggiornamento del Piano dei conti unico per tutte le Pa sono a disposizione degli operatori i pilastri del nuovo sistema di rendicontazione Accrual, in vigore dal 2026. Il terzo pilastro, già disponibile da tempo, è il quadro concettuale. La matrice

contabile e quello economico patrimoniale non sarà più in uso; l'automatismo verrà meno e le scritture di partita doppia saranno contabilizzate secondo i nuovi principi elaborati con gli Itas.

Per le entrate correnti, gli Itas di riferimento sono il 6 (accordi per servizi in concessione), 7 (locazioni), 9 (ricavi preventivi) e il 17 (ratei e risconti). Nel mondo Accrual, i proventi da tributi sono rilevati nel conto economico dell'esercizio in cui si manifesta l'evento imponible, a condizione che l'amministrazione abbia acquisito il diritto a riscuotere e che il flusso di risorse sia determinabile in modo attendibile. È necessario che vi siano pagamenti effettuati o dichiarazioni presentate dal contribuente o atti impositivi dell'amministrazione. Gli eventuali pagamenti ricevuti prima dell'evento imponible non danno luogo alla rilevazione di proventi ma di passività, come acconti. Al verificarsi delle condizioni per la rilevazione del ricavo, potrà operarsi la corre-

ta imputazione a conto economico.

I proventi da sanzioni amministrative sono iscritti nel conto economico dell'esercizio in cui si manifesta l'evento sanzionabile, con le due condizioni già citate. Saranno considerati proventi dell'esercizio solo gli importi relativi agli accertamenti emessi e notificati almeno 60 giorni prima del 31 dicembre, gli altri saranno imputati all'esercizio economico successivo. Gli ultimi due casi creano una differenza con la contabilità finanziaria, in cui per accertare è sufficiente la notifica.

I proventi da trasferimenti sono rilevati e iscritti nel conto economico dell'esercizio in cui sorge il diritto di ricevere le risorse (o di ottenere la remissione o accollo di debiti da parte di terzi). In questo caso c'è corrispondenza con le regole di contabilizzazione delle entrate del titolo II. Se ci sono clausole di colleganza o vincoli di leggi, regolamenti o altri atti unilaterali, si rileverà una passività (risconti passivi) quando le attività in

spesa non sono state effettuate (trasferimenti vincolati o a rendicontazione). Non si rilevano passività nel caso di limiti che non impongono la restituzione delle risorse al trasferente, se le risorse non sono utilizzate come stabilito. Utile alla rilevazione dei passivi è l'allegato A2 al risultato di amministrazione (risorse vincolate).

I ricavi per prestazione di servizi sono iscritti nel conto economico con riferimento allo stato di completamento della prestazione alla chiusura del bilancio di esercizio, quando il risultato economico dell'operazione può essere stimato attendibilmente (di norma fa fede l'accordo tra le parti). Qualora una prestazione non sia ultimata, si potrà valutare l'importo dei ricavi per servizi maturati secondo tre metodi proporzionali: ore lavorate, costi sostenuti, numero di servizi effettuati sul totale. L'ultimo criterio di riparto è quello a quote costanti nel periodo di tempo nel quale il servizio dovrà essere reso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riscossione, i Comuni possono già richiedere la restituzione dei crediti

Tributi

Possibile ritirare da Ader le cartelle affidate da almeno due anni

Pasquale Mirto

Il 3 luglio il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo di riordino del sistema nazionale di riscossione, recependo buona parte dei pareri resi dalla Conferenza unificata e dalle commissioni parlamentari.

Più che su una riforma mirata a efficientare la riscossione coattiva, che vede oggi un magazzino ruoli di oltre 1.200 miliardi, le norme sembrano puntare molto sull'azzeramento del magazzino e sulla definizione di nuove procedure che ne evitino, in futuro, il ricrearsi. Probabilmente, la convinzione è che la gestione di un magazzino ridotto, con crediti non vetusti, possa efficientare la riscossione.

Nonostante questo, la riforma impatta molto sui Comuni, chiamati ora a una gestione più attenta dei crediti. Perché non si può nascondere che molti Comuni, una volta affidati i carichi ad Ader, smettono di preoccuparsene, mantenendo in bilancio il residuo attivo, magari per decenni, e senza adeguati accantonamenti a Fcde.

L'impatto più rilevante arriverà dal «discarico automatico», che si verifica, salvo eccezioni, quando le somme non sono incassate entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento del carico. È previsto anche il «discarico anticipato» quando, anche prima dei cinque anni, Ader verifica che non vi siano beni o crediti da aggredire, mediante l'accesso al sistema informativo che restituisce informazioni sul debitore relativamente ai fabbricati, terreni, auto, datore di lavoro, redditi da locazione, rimborsi di tributi erariali, e così via.

I due meccanismi opereranno

per i crediti affidati ad Ader dal 1° gennaio 2025.

Questo meccanismo avrà riflessi anche sui bilanci comunali, migliorandone la credibilità, perché i crediti disarcicati andranno considerati inesigibili, salvo che il Comune ritenga che tali non siano e quindi attivi altre forme di riscossione. Il Dlgs prevede la possibilità di riscuotere direttamente i crediti disarcicati da Ader, o di affidarli a un concessionario privato, di riaffidarli per due anni ad Ader stessa, con condizioni che verranno stabilite successivamente. Infine è prevista anche la cartolarizzazione dei crediti (legge 130/1999) a soggetto individuato con procedura pubblica, che comunque dovrà riscuotere con l'ingunzione fiscale e quindi dovrà utilizzare comunque un concessionario privato.

Il Comune potrà anche chiedere la «restituzione anticipata del carico», non solo di quelli affidati dal 1° gennaio 2025 ma anche di quelli già presenti nel magazzino. Per i primi, la restituzione potrà essere richiesta dopo 24 mesi ed entro 30 mesi dall'affidamento, mentre per i secondi, decorsi 24 mesi dall'affidamento. Volendo, quindi, oggi i Comuni possono «ritirare» da Ader i crediti affidati da oltre due anni.

E poi previsto il graduale azzeramento del magazzino (2025 per i carichi affidati fino al 2010, 2027 per quelli fino al 2017, e 2031 per quelli fino al 2024) con il disarcico automatico, con possibilità di diniego limitate alla mancata notifica nei termini della cartella. Infine, si ampliano i periodi di rateazione. Ovviamente, anche queste rateazioni possono avere effetto sui bilanci comunali.

Pare evidente che i Comuni dovranno cambiare atteggiamento, e dovranno passare da una gestione passiva («tanto ci pensa Ader») a una attiva dei crediti, perché con leva fiscale esaurita l'unica possibilità di realizzare maggiori entrate spendibili sono legate all'attività di recupero dell'evasione e soprattutto alla capacità di riscuotere i propri crediti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da gennaio al via le amministrazioni pilota

L'attuazione

Dalla prima fase saranno esclusi i Comuni fino a 5 mila abitanti

I tre pilastri fondamentali della riforma Accrual sono stati definiti, segnando il raggiungimento della prima milestone (MtC1-108) della riforma L.15 del Pnrr. Questi pilastri comprendono il Quadro concettuale, 118 standard Itas e il Piano dei conti multidimensionale. L'avanzamento è stato raggiunto entro il secondo trimestre del 2024, come previsto, dalla struttura di Governance presso la Ragioneria dello Stato, incaricata di delineare i principi e le regole del nuovo sistema

contabile Accrual unico per le Pa.

Il quadro concettuale stabilisce i principi di rendicontazione economica, patrimoniale e finanziaria, mirando alla precisa determinazione del patrimonio di funzionamento al termine di ogni periodo amministrativo e alle relative variazioni. Il nuovo sistema contabile registra gli effetti delle operazioni e degli eventi indipendentemente dai tempi di incasso o di pagamento, attribuendoli all'esercizio in base al principio della competenza economica. Il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale-finanziaria, del risultato economico e dei flussi di cassa di un'amministrazione al termine di un periodo amministrativo. Esso è composto da: stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario dei flussi di cassa, prospetto delle variazioni del

patrimonio netto e un confronto tra importi preventivi e consuntivi (per gli enti che redigono il preventivo o il budget su base economico-patrimoniale), e una nota integrativa.

A differenza di quanto previsto dal Dlgs 118/2011, non sarà più utilizzata la matrice di correlazione tra il piano dei conti finanziario e le scritture in partita doppia, poiché i due sistemi contabili opereranno autonomamente. La contabilità economico-patrimoniale non sarà più derivata dalle fasi contabili di accertamento e liquidazione degli impegni, ma terrà conto dei fatti gestionali, e in particolare del-

la competenza temporale, che è indipendente dal concetto di esigibilità, fulcro della contabilità finanziaria.

Il prossimo passo sarà l'avvio della fase pilota il 1° gennaio 2025 per alcune amministrazioni, escludendo quelle con meno di 50 dipendenti e meno di 8,8 milioni di euro di ricavi. Saranno esclusi da questa fase anche 15.520 Comuni con meno di cinquemila abitanti, i quali dovrebbero essere destinati a un regime semplificato a partire dal 1° gennaio 2027. Tuttavia, mancano ancora le norme per l'avvio di questa fase applicativa della riforma, per cui sembra dover essere emanato l'Itas 19. Al suo posto, pare che ogni comparto stia normando autonomamente la fase di start-up per i propri enti.

—A.Bi.
—P.Ruf.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fuori dalla sperimentazione anche gli enti con meno di 50 dipendenti e 8,8 milioni di ricavi

I seminari di Nt+: il 17 ottobre webinar sui preventivi 2025

Formazione

Secondo appuntamento con gli approfondimenti tecnici degli esperti del Sole

Proseguono i seminari di NT+ Enti Locali & Edilizia, organizzati con gli Esperti del Sole 24 Ore e con le firme del quotidiano per offrire delle occasioni di confronto e di aggiornamento su temi di interesse professionale per gli amministratori, i professionisti, i dipendenti pubblici e per le imprese che lavorano con la Pubblica amministrazione.

I seminari di NT+ Enti Locali & Edilizia sono organizzati in collaborazione con Ancrel (Associazione Nazionale dei Certificatori e Revisori degli Enti Locali). Tra le tematiche le tante novità introdotte nella gestione degli enti locali dalla legge di bilancio, dalla revisione del Piano e dai decreti attuativi della riforma fiscale.

In aula esperti di primo piano nella formazione, nella consulenza e nella dirigenza nelle amministrazioni locali, con la moderazione di Gianni Trovati, giornalista del Sole 24 Ore.

Il secondo appuntamento è in calendario per giovedì 17 ottobre, dalle 9,30 alle 13,30, e sarà dedicato

al «Bilancio di previsione: le regole per i bilanci preventivi 2025/2027» degli enti locali.

L'approfondimento sarà l'occasione per un primo esame che la manovra 2025 dedicherà alla finanza locale, dopo che l'ultima legge di bilancio ha fatto tornare sull'orizzonte degli enti territoriali una spending review archiviata ormai da sei anni. Il Piano fiscale strutturale che l'Italia dovrà inviare alla commissione europea entro il 20 settembre e la legge di bilancio da approvare in consiglio dei ministri entro il 15 ottobre, due giorni prima del seminario, detaglieranno i contenuti delle prossime tappe.

Oggetto dell'incontro saranno gli equilibri di bilancio, la formulazione delle previsioni di entrata e di spesa; le novità degli schemi di bilancio e dei principi contabili e le modalità per la resa del parere da parte dell'organo di revisione.

Relatori saranno Marco Castellani, dottore commercialista, revisore legale, consulente enti locali e presidente Ancrel e Patrizia Ruffini, già dirigente dei servizi finanziari in capoluoghi di Provincia e di Regione, oggi consulente e formatrice sui temi della finanza locale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NT+ ENTI LOCALI
il 17 ottobre webinar sui preventivi 2025/2027
ntplusentilocaliedilizia.
isole24ore.com

Cassa Depositi e Prestiti SpA

Finanziamenti pubblici

SINTESI CONDIZIONI ECONOMICHE VALIDE DALLE ORE 12:00 DEL 12/07/2024 ALLE ORE 11:59 DEL 19/07/2024

AVVISO

La versione integrale - che fa fede a tutti gli effetti - delle condizioni economiche dei finanziamenti riservati agli enti pubblici, è pubblicata sul sito internet www.cdp.it

Comuni e province

Annn.to (anni)	Prestito Ordinario						Prestito Flessibile					
	01/01/25			01/07/25			01/01/26			01/01/26		
	Spread	Tasso variabile (%)	Tasso fisso (%)	Spread	Tasso variabile (%)	Tasso fisso (%)	Spread	Tasso variabile (%)	Tasso fisso (%)	Spread	Tasso variabile (%)	Tasso fisso (%)
10	0,860	3,700	0,910	3,740	0,950	3,770	1,000	1,000	N/D	N/D	N/D	N/D
20	1,350	4,200	1,380	4,220	1,400	4,240	1,500	1,500	1,500	N/D	1,500	1,500
29	1,590	4,380	1,600	4,380	N/D	N/D	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650

Regioni e province autonome

N. rate	Prestito a Erogazione Unica a Quota Capitale Costante						Prestito a Erogazione Multipla									
	31/12/24			30/06/25			2025			2027			2028			
	Scadenza contratto	Spread unico (%)	Tasso fisso (%)	Scadenza contratto	Spread unico (%)	Tasso fisso (%)	N. max rate	Scadenza periodo di utilizzo	Spread unico (%)	Tasso variabile e fisso (amm.to a Quota Capitale Costante) e Tasso fisso (amm.to a Rate Costante)	Scadenza periodo di utilizzo	Spread unico (%)	Tasso variabile e fisso (amm.to a Quota Capitale Costante) e Tasso fisso (amm.to a Rate Costante)	Scadenza periodo di utilizzo	Spread unico (%)	Tasso variabile e fisso (amm.to a Quota Capitale Costante) e Tasso fisso (amm.to a Rate Costante)
20	30/06/24	0,750	3,006/34	0,750	3,006/34	0,750	40	1,000	1,000	1,000	N/D	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250
40	30/06/44	1,250	3,006/44	1,250	3,006/44	1,250	20	1,490	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
50	30/06/49	1,490	3,006/49	1,490	3,006/49	1,490	60	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650

Aziende sanitarie, enti per l'edilizia residenziale pubblica, università e istituti assimilati, enti regionali per il diritto allo studio universitario, agenzie regionali per la protezione ambientale e altri enti pubblici

Mutui Fondiari senza Preammortamento a Erogazione Unica

N. rate	Mutui Fondiari senza Preammortamento a Erogazione Unica						Prestiti Chirografari con Piano di Erogazione non Predefinito									
	31/12/24			30/06/25			01/01/25			01/07/26			01/01/27			
	Scadenza contratto	Spread (%)	Tasso fisso (%)	Scadenza contratto	Spread (%)	Tasso fisso (%)	Amn.to (anni)	Scadenza periodo di utilizzo	Spread (%)	Tasso variabile e fisso (amm.to a Quota Capitale Costante) e Tasso fisso (amm.to a Rate Costante)	Scadenza periodo di utilizzo	Spread (%)	Tasso variabile e fisso (amm.to a Quota Capitale Costante) e Tasso fisso (amm.to a Rate Costante)	Scadenza periodo di utilizzo	Spread (%)	Tasso variabile e fisso (amm.to a Quota Capitale Costante) e Tasso fisso (amm.to a Rate Costante)
10	30/06/34	0,750	3,006/34	0,750	3,006/34	0,750	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
20	30/06/44	1,250	3,006/44	1,250	3,006/44	1,250	20	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
30	30/06/54	1,650	3,006/54	1,650	3,006/54	1,650	30	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650

Comuni - CONDIZIONI ECONOMICHE VALIDE DAL 01/07/2024 AL 31/07/2024

Anticipazioni di Tesoreria

Tasso variabile - Spread (%)

1,94

cdp

Cassa Depositi e Prestiti
Società per Azioni
Via Goito, 4 - 00185 Roma
cdp.it

Capitale sociale
€ 4.031.143.264,00 i.c.
Iscritta presso CCAA
di Roma al n. REA 1053767

Codice Fiscale e iscrizione
al Registro delle Imprese
di Roma 80199230584
Partita IVA 07756511007